

SUPERBONUS 110%: INTERVENTI AGEVOLABILI

Aggiornata
al 19.2.2021

Il superbonus del 110% spetta per le spese sostenute:

dall'1.7.2020 fino al 30.6.2022

e in casi specifici (avanzamento lavori al 30.6.2022 almeno pari al 60%) per le spese sostenute fino al 31.12.2022. Per gli IACP i predetti ultimi termini sono differiti di 6 mesi.

La norma sul superbonus, pur avendo una sua specifica disciplina, rinvia alle disposizioni relative ad altre detrazioni. Il beneficio è riconosciuto come detrazione IRPEF; tuttavia, essendo riconosciuta in alternativa la possibilità di **cessione del credito** o lo **sconto in fattura**, è verosimile che la modalità di utilizzo prevalente dall'agevolazione non sia la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Per individuare gli interventi che fruiscono del superbonus al 110% va considerato che la disciplina è articolata in interventi c.d. principali, o **trainanti** e interventi c.d. aggiuntivi o **trainati**.

INTERVENTI TRAINANTI

Costituiscono interventi trainanti, ossia quelli per i quali il beneficio spetta a prescindere dalla realizzazione di altri interventi:

- 1) alcuni interventi di riqualificazione energetica e in particolare quelli di:
 - a) **isolamento termico dell'involucro degli edifici** (anche unifamiliari) con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno in edifici plurifamiliari;
 - b) **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:**
 - i) sulle parti comuni degli edifici;
 - ii) sugli edifici unifamiliari;
 - iii) sulle unità immobiliari **funzionalmente indipendenti** e con **accesso autonomo** dall'esterno in edifici plurifamiliari;
- 2) gli interventi **di riduzione del rischio sismico** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16, D.L. n. 63/2013 (cd. "sismabonus").


Tra gli interventi di isolamento termico è possibile includere la coibentazione del tetto anche se la superficie disperdente è costituita dal sottotetto privo di impianto di riscaldamento. Per **accesso autonomo dall'esterno** si intende un accesso indipendente che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche in comune mentre l'unità immobiliare è **funzionalmente indipendente** quando sia dotata di almeno 3 tra i seguenti impianti di proprietà esclusiva: impianto idrico, per il gas, per l'energia elettrica e impianto termico (climatizzazione invernale).

INTERVENTI TRAINATI

Gli interventi **trainati** sono interventi per i quali il beneficio al 110% spetta a **condizione che siano realizzati gli interventi trainanti** di isolamento termico, di sostituzione degli impianti termici o antisismici.



Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, tale condizione si verifica se *le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.*



Art. 119, comma 1,
DL n. 34/20

Art. 119, comma 4,
DL n. 34/20

Art. 119, comma 1-bis,
DL n. 34/20

Art. 119, commi 2, 5 e 8,
DL n. 34/20

Circolare Agenzia Entrate
8.8.2020, n. 24/E, § 2.2

È previsto quale **requisito ulteriore per fruire del 110%** che gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti+trainati) assicurino, anche congiuntamente all'installazione di pannelli fotovoltaici, il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** o il conseguimento della classe più alta (da dimostrare con l'APE).

Al fine di individuare correttamente gli interventi trainati va evidenziato che non tutti gli interventi trainanti sono idonei ad agevolare qualsiasi intervento trainato ma esiste uno specifico collegamento tra le due categorie di interventi, evidenziati in ciascuna riga della tabella seguente:

INTERVENTI TRAINANTI	INTERVENTI TRAINATI
<p>1) interventi di riqualificazione energetica:</p> <p>a. isolamento termico dell'involucro degli edifici (anche unifamiliari) con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso dall'esterno in edifici plurifamiliari (119, comma 1, lett. a);</p> <p>b. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (119, comma 1, lett. b e c)</p> <p>i) sulle parti comuni degli edifici;</p> <p>ii) sugli edifici unifamiliari;</p> <p>iii) sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall'esterno in edifici plurifamiliari.</p>	<p>a. altri interventi di risparmio energetico individuati nell' art. 14, D.L. n. 63/2013 (sostituzione infissi, acquisto impianti climatizzazione a biomassa, schermature solari, ecc.);</p> <p>b. installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici;</p> <p>c. installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali (tettoie, ecc.);</p> <p>d. eliminazione barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché ogni strumento che, attraverso la robotica o altri mezzi tecnologici, favorisca la mobilità interna ed esterna di per persone portatrici di handicap.</p>
<p>2) interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, articolo 16, D.L. n. 63/2013, ossia cd. "sismabonus" (119, comma 4).</p>	<p>a. installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali (tettoie, ecc.);</p> <p>b. realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.</p>

